

## PREVIDENZA

## Inps - Gestione separata

COLLABORATORI, LAVORATORI AUTONOMI OCCASIONALI  
e ASSOCIATI in PARTECIPAZIONE

## ALIQUOTE CONTRIBUTIVE 2009

di Ilaria Callegari

## GESTIONE SEPARATA INPS

Con la circolare n. 13 del 28.1.2009, l'Inps ha fornito la misura delle **aliquote contributive** in vigore dall'**1.1.2009** per i soggetti iscritti alla Gestione separata ed ha stabilito il **massimale** e il **minimale** contributivi per l'anno **2009**.

I soggetti tenuti ad iscriversi alla **Gestione separata Inps** (art. 2, co. 26, L. 335/1995 [CFF 5579]) sono:

- i **collaboratori coordinati e continuativi** con contratto di **lavoro a progetto** disciplinato dal D.Lgs. 276/2003 e succ. modif.; il contratto a progetto **non** è, invece, necessario con riferimento alle collaborazioni coordinate e continuative poste in essere dalle **Pubbliche amministrazioni** per il proprio personale;
- gli **incaricati delle vendite a domicilio**;
- i **liberi professionisti**, vale a dire i lavoratori autonomi che esercitano la professione in modo **abituale** anche se non esclusivo, **privi** di Cassa previdenziale di categoria;
- i **lavoratori autonomi occasionali** qualora il **reddito annuo** derivante da tale attività **superi** il limite di **€ 5.000** (art. 44, co. 2, D.L. 269/2003, conv. con modif. dalla L. 326/2003);
- gli **associati in partecipazione** che apportano lavoro (associati d'opera).

## Collaboratori non residenti e «mini co.co.co.»

Sono tenuti ad iscriversi alla Gestione separata anche i **collaboratori coordinati e continuativi** e a progetto **non residenti** in Italia (circ. Inps 164/2004), nonché i **lavoratori autonomi occasionali non residenti** con **reddito annuo** oltre **€ 5.000**.

Inoltre, anche le «**mini co.co.co.**», vale a dire le prestazioni di collaborazione occasionali, effettuate nel settore **privato**, di durata **inferiore a 30 giorni** e/o per un compenso **non superiore a € 5.000**, in riferimento allo stesso committente, sono soggette a **contribuzione previdenziale** purché si tratti di un rapporto di collaborazione coordinata di cui all'art.

50, co. 1, lett. c-bis), D.P.R. 917/1986 [CFF 5150] e **non** di un rapporto di **lavoro autonomo** ai sensi dell'art. 2222, c.c. (circolare Inps n. 9 del 22.1.2004).

Le «**mini co.co.co.**» sono, infatti, collaborazioni coordinate e continuative per le quali, data la loro «**portata**» **limitata**, **non** è necessario il riferimento al **progetto**; esse sono **differenti** dalle attività di **lavoro autonomo occasionale** vero e proprio (soggetto a contribuzione solo per la parte di reddito annuo eccedente **€ 5.000**), vale a dire quelle ove non vi sono coordinamento e continuità nelle prestazioni, ma, invece, completa autonomia e mancanza di continuità.

Infatti, ai sensi dell'art. 1, co. 2, D.Lgs. 276/2003 e come indicato dall'Inps nella circolare n. 9/2004, il contenuto del D.Lgs. 276/2003 stesso **non** si applica per le **Pubbliche amministrazioni** (tra cui gli enti locali) e per il loro personale, per il quale, invece, si fa riferimento all'art. 409, n. 3, c.p.c., vale a dire **distinguendo** tra collaborazioni coordinate e continuative e prestazioni occasionali con riferimento agli elementi di **continuità** dell'attività, **coordinazione** e **personalità** del rapporto di lavoro (circolare n. 1/2004 del Ministro del Lavoro).

## Collaboratori con contratto a progetto

Con riferimento all'oggetto e alla forma del contratto di **collaborazione a progetto**, la circolare n. 4/2008 del Ministro del Lavoro (formulata congiuntamente con Inps e Inail) ha precisato che il **progetto**, il quale è una parte determinante del contratto di lavoro, da formalizzare per **iscritto**, **non** può **coincidere totalmente** con l'attività principale o accessoria dell'impresa come risultante dall'oggetto sociale, e non può sovrapporsi ma solo esservi **correlato funzionalmente**.

Inoltre, la circolare indica le specifiche attività (l'elenco è, però, meramente esemplificativo) che il Ministero **non** ritiene possano rientrare nello schema causale della **co.co.co. con modalità a progetto**, tra cui commessi e addetti alle vendite, autisti e

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

CFF 1 - CFF 2 : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

## PREVIDENZA

## CONTRIBUTI DOVUTI dagli ISCRITTI alla GESTIONE SEPARATA INPS

SOGGETTI	ANNO 2008	ANNO 2009
Soggetti (non pensionati) iscritti alla Gestione separata e contemporaneamente ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria.	<b>17%</b> (11,33% a carico del committente e 5,67% del percipiente) fino a € <b>88.669</b>	<b>17%</b> (11,33% a carico del committente e 5,67% del percipiente) fino a € <b>91.507</b>
Soggetti iscritti alla Gestione separata che: – percepiscono un reddito da <b>pensione indiretta</b> (ad es. pensione di reversibilità); – sono titolari di <b>pensione diretta</b> a carico di qualsiasi gestione previdenziale (di vecchiaia, anzianità, invalidità, ecc.), indipendentemente dal fatto che essi siano anche contemporaneamente iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria.	<b>17%</b> (11,33% a carico del committente e 5,67% del percipiente) fino a € <b>88.669</b>	<b>17%</b> (11,33% a carico del committente e 5,67% del percipiente) fino a € <b>91.507</b>
Soggetti (non pensionati) iscritti alla Gestione separata Inps e <b>privi</b> di un'altra <b>copertura previdenziale</b> in quanto non contemporaneamente iscritti ad un'altra gestione previdenziale obbligatoria. *	<b>24,72%</b> (16,48% a carico del committente e 8,24% del percipiente) fino a € <b>88.669</b>	<b>25,72%</b> (17,15% a carico del committente e 8,57% del percipiente) fino a € <b>91.507</b>

**Nota:** il **minimale** contributivo **2009** è pari a € **14.240** (nel 2008 era di € **13.819**).

\* Le **aliquote** indicate sono quelle **complessive** di **finanziamento**, pari alle aliquote di finanziamento per la **pensione** maggiorate dello **0,72%** dovuto per la tutela della maternità, per l'assegno per il nucleo familiare e per la tutela per malattia in caso di ricovero ospedaliero.

autotrasportatori, baristi e camerieri, estetiste e parucchieri, baby sitter e badanti. Infine è precisato che il **compenso non** va legato esclusivamente al **tempo** della prestazione, ma deve essere riferibile **anche al progetto**.

#### Associati in partecipazione

Gli **associati in partecipazione** che apportano solo lavoro sono confluiti nella Gestione separata Inps dal 2005, e sono tenuti a versare i contributi i soggetti che, nell'ambito dell'**associazione in partecipazione** di cui agli artt. 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, c.c. conferiscono prestazioni lavorative i cui **compensi** sono qualificati come **redditi da lavoro autonomo** (ai sensi dell'art. 53, co. 2, lett. c), D.P.R. 917/1986 [CFE 5153]), con esclusione degli iscritti agli albi professionali.

Per tali soggetti, il **55%** del contributo è posto a carico dell'**associante** e il **45%** a carico dell'**associato** e viene applicato sul reddito delle attività determinato con gli stessi criteri stabiliti ai fini Irpef, quale risulta dalla relativa dichiarazione annuale dei redditi e dagli accertamenti definitivi.

Per il versamento del contributo, si applicano le **modalità** e i **termini** previsti per i **collaboratori**

coordinati e continuativi iscritti alla Gestione separata. Il versamento è effettuato dall'**associante** sugli importi erogati all'associato d'opera anche a titolo di **acconto** sul risultato della partecipazione, salvo conguaglio in sede di determinazione annuale dei redditi.

I contributi sono dovuti nelle **stesse misure** previste per le altre categorie di lavoratori iscritti alla Gestione separata Inps; le aliquote previdenziali sono maggiorate dello **0,50%** per **non pensionati** e **non iscritti ad altre gestioni**.

#### ALIQUOTE CONTRIBUTIVE per il 2009

La L. 247/2007, con l'art. 1, co. 79 ha introdotto **modifiche** alle aliquote **contributive** e di **computo** dovute a partire dal 2008 per tutti gli iscritti alla Gestione separata, prevedendo un aumento dell'**1%** anche nel **2009**, e poi nel **2010**, dell'aliquota relativa ai soggetti che **non** risultino assicurati presso **altre forme di previdenza obbligatorie**. Pertanto, per l'anno **2009**:

- l'**aliquota** contributiva **pensionistica** per gli **iscritti** alla Gestione separata **non assicurati** presso altre forme obbligatorie e la relativa **aliquota contributiva** per il computo delle pre-

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

CFE 1 – CFE 2 : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2

## PREVIDENZA

stazioni pensionistiche sono fissate al 25%; per tali soggetti resta dovuta anche l'ulteriore aliquota contributiva dello 0,72% – quindi l'**aliquota contributiva complessiva** è del **25,72%** – stabilita dall'art. 59, co. 16, L. 449/1997, per finanziare l'onere derivante dalla estensione della tutela per la maternità, gli assegni per il nucleo familiare e la malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera (art. 1, co. 788 della Finanziaria 2007). Il pagamento deve essere effettuato con il Mod. F24, indicando la causale contributo **CXX**;

- l'**aliquota contributiva pensionistica** e l'**aliquota contributiva** per il computo delle prestazioni pensionistiche resta fissata al **17%** per i **rimanenti iscritti** alla Gestione separata, vale a dire i titolari di pensione (diretta o indiretta) e i soggetti con altra forma pensionistica obbligatoria. Il pagamento si effettua tramite il Mod. F24, riportando la causale contributo **C10**.

Risulta confermata anche per il **2009** l'esistenza di due sole aliquote contributive, una per gli iscritti alla Gestione separata dei soggetti **non assicurati** ad altre forme obbligatorie e una per i **restanti soggetti** iscritti, **senza** l'ulteriore **distinzione** tra i titolari di **pensione diretta** e i soggetti con un'altra copertura previdenziale **obbligatoria** e i titolari di pensione **indiretta** (reversibilità).

Le **aliquote** si applicano in riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione separata fino al raggiungimento del **massimale di reddito**, che per il **2009** è stato fissato in € **91.507**.

Inoltre, al fine dell'**accredito** dei **contributi mensili**, il **minimale** di reddito per il **2009** è stato fissato in € **14.240**.

Nella circolare n. 13/2009 l'Inps conferma che, anche con riferimento alle nuove aliquote contributive, l'onere contributivo deve essere ripartito nella misura di **2/3** a carico del **committente** e di **1/3** a carico del **collaboratore/lavoratore occasionale**.

Inoltre, resta ferma la particolare quota di **rivalsa** prevista, nella misura del **4%**, a favore dei **liberi professionisti privi di Cassa** di categoria.

## DECORRENZA delle ALIQUOTE 2009

## Collaboratori coordinati e continuativi

Poiché i redditi derivanti da **collaborazioni** coordinate e continuative o a progetto sono fiscalmente assimilati ai **redditi di lavoro dipendente**, anche per tali redditi si applica il «**principio di cassa allargato**» di cui all'art. 51, co. 1, secondo periodo, D.P.R. 917/1986 [CFF ① 5151], in base al quale si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere **corrisposti** entro

il **giorno 12** del mese di **gennaio** del periodo d'imposta successivo a quello cui gli stessi si riferiscono.

Pertanto, con riferimento agli emolumenti erogati dai committenti entro il **12.1.2009** e relativi al 2008, le aliquote contributive da applicare sono quelle in vigore nell'anno **2008** (17% e 24,72% a seconda dell'esistenza o meno di diversa tutela pensionistica e di pensione diretta o indiretta).

Il versamento dei relativi contributi va effettuato con il Mod. F24 entro il **16.2.2009**, indicando quale **periodo di riferimento** il mese di **dicembre 2008** (12/2008).

Invece eventuali ulteriori versamenti in scadenza il 16.2.2009 ma relativi a **gennaio 2009**, si devono indicare nel Mod. F24 **separatamente**, riportando quale periodo di riferimento il mese di gennaio 2009.

## Lavoro autonomo

Per i **liberi professionisti** privi di Cassa di previdenza di categoria e per i **lavoratori autonomi occasionali** (al superamento del limite di reddito annuo di € 5.000), le nuove aliquote contributive si applicano ai **compensi corrisposti** nel 2009 a partire dall'**1.1.2009**.

Infatti per tali soggetti si applica il principio di cassa, vale a dire si considera il momento dell'**effettivo pagamento** del compenso **indipendentemente** dall'anno di riferimento della prestazione e dalla relativa fatturazione/emissione di nota di addebito.

Per i **lavoratori autonomi occasionali** il versamento del contributo da parte del committente (2/3 a carico del committente e 1/3 del lavoratore) è effettuato, come per i collaboratori, entro il **giorno 16 del mese successivo** a quello del pagamento del compenso, tramite il **Mod. F24**, indicando le stesse causali contributo fissate per i collaboratori (C10 e CXX).

Per i **liberi professionisti**, invece, il contributo è pagato con il meccanismo degli **acconti** e **saldi**, entro le stesse scadenze previste per i versamenti Irpef (16.6.2009 ovvero, con la maggiorazione dello 0,40%, 16.7.2009), ed è a **completo** carico del professionista.

Per i professionisti, le causali contributo da indicare nel **Mod. F24** sono le seguenti:

- **P10** per i versamenti dei professionisti già iscritti ad altra forma pensionistica obbligatoria - acconti e saldo non rateizzati; **P10R** se rateizzati;
- **PXX** per i versamenti dei professionisti privi di altra copertura previdenziale, con contribuzione comprensiva di aliquote pensionistica e assistenziale - acconti e saldo non rateizzati; **PXXR** se rateizzati.

INDICI	NOVITÀ	GUIDA PRATICA	PRIMO PIANO	ENTI NON COMMERCIALI	QUESITI	VARIE	PREVIDENZA	AGENDA
--------	--------	---------------	-------------	----------------------	---------	-------	------------	--------

CFF ① - CFF ② : vedi CODICI FISCALI FRIZZERA n. 1 o n. 2